



Consiglio Regionale
Il Consigliere



COMUNICATO STAMPA
Dott. Pier Gianni Prosperini
(Consigliere Regionale A.N.)

ALLEANZA NAZIONALE
CHIEDE L'APPLICAZIONE DEGLI ART. 403
E 278 C.P. : OFFESA ALLA RELIGIONE E
VILIPENDIO A MINISTRO DI CULTO

IN DIFESA DI SUA SANTITA'
BENEDETTO XVI

Il Gruppo e gli assessori di Alleanza Nazionale, con primo firmatario **Pier Gianni Prosperini**, in difesa di Sua Santità Benedetto XVI e a tutela della nostra religione e della nostra millenaria civiltà cristiana.

Ufficio Stampa
Consigliere Regionale A.N.
Dott. Pier Gianni Prosperini

**MOZIONE****VISTO**

Che negli ultimi mesi si sono ripetuti episodi di dileggio, insulti ed offese ai danni della persona del Sommo Pontefice

PRESO ATTO

Che tali comportamenti sono stati perpetrati a mezzo di immagini offensive, offese volgari nei confronti del Papa

CONSTATATO

Che gli stessi comportamenti denotano l'assoluta mancanza di rispetto della persona del Sommo Pontefice, Vicario di Cristo in terra

CONSIDERATO

Che anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 168/2005 - che ha espunto dal codice penale il reato di "vilipendio della religione dello stato"- è ancora previsto, dall'art. 403 del codice penale. Che il delitto previsto dall'art. 403 del codice penale punisce il reato di offesa alla religione mediante vilipendio di chi la professa o di un suo ministro di culto

Che il vilipendio, per giurisprudenza è ravvisabile nella offesa volgare e grossolana, che si concreta in atti che assumono caratteri evidenti di dileggio, derisione e disprezzo

Che l'art. 8, c. 2, della legge 27 maggio 1929, n. 810, "Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929" stabilisce che le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti, sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re, a sua volta equiparato alla figura del Presidente della Repubblica

Che l'art. 278 codice penale punisce con la reclusione da uno a cinque anni l'offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica e quindi per equiparazione anche all'offesa all'onore o al prestigio del Papa

Che mentre il reato previsto dall'art. 403 c.p. è procedibile d'ufficio, per la procedibilità del reato previsto dall'art. 278 c.p. è necessaria l'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia

Preso atto che nessuna iniziativa giudiziaria è stata intrapresa anche dopo che nelle manifestazioni del 10 marzo e del 16 giugno 2007 a Roma sono state mostrate fotografie del Santo Padre con accanto scritte ingiuriose, o ancor più disegni offensivi che ritraevano la figura del Sommo Pontefice

RITENUTO

Che simili comportamenti, ancor che qualcuno lo voglia, non devono restare impuniti

SI IMPEGNANO IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO

Ad assumere iniziative presso il Ministro di Grazia e Giustizia e la Procura della Repubblica di Roma affinché promuova azione penale nei confronti di coloro che hanno messo vergognosamente in atto gli esecrabili e colpevoli comportamenti di cui sopra

R. Alboni
V. Beccalossi
M. Corsaro

L. Ferrazzi
C. Maccari
P. Macconi

Pier Gianni Prosperini